

## STUPEFACENTI

Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli;

nel procedimento a carico di:

C.G., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 9 novembre 2006 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva C.G., perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestatogli per avere coltivato due piantine di canapa indiana e detenuto gr. 19,70 di hashish e circa gr. 10,50 di semi di canapa indiana (in (OMISSIS)).

Rilevava il G.u.p. che, ferma la incontrovertita detenzione da parte dell'imputato delle sostanze di cui all'addebito, nessun elemento deponeva per una finalità di uso non esclusivamente personale delle sostanze rinvenute nell'abitazione (hashish e semi di canapa indiana) e, quanto alle due piantine coltivate nell'attiguo giardino, che si trattava di quantitativo estremamente ridotto, non utile ai fini della immissione sul mercato, presupposto della rilevanza penale del fatto.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale denuncia la violazione di legge limitatamente alla detenzione delle due piantine di canapa indiana, osservando che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la coltivazione di piante di cannabis, vietata dalla legge, è rilevante penalmente a prescindere dalla destinazione che l'autore intenda farne.

Il ricorso appare infondato.

L'Ufficio ricorrente osserva che la coltivazione di piante appartenenti alle specie vietate dalla legislazione sugli stupefacenti è rilevante penalmente a prescindere dalla destinazione che il detentore voglia farne.

Ma nella sentenza impugnata il Tribunale non ha espresso un principio contrario: il riferimento alla destinazione delle sostanze è stato fatto solo con riferimento ai semi di canapa indiana, punto non toccato dal ricorso; mentre con riguardo alla coltivazione delle due piantine si esprime il convincimento secondo cui si trattava di quantitativo estremamente ridotto, non suscettibile neppure di valutazione economica, con ciò facendosi corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28605 del 24 aprile 2008, ric. Di Salvia, alla stregua dei quali, in linea con quanto già ritenuto dalla Corte cost. con le sentenze n. 360 del 1995 e 296 del 1996, al giudice di merito spetta sempre l'apprezzamento della eventuale inoffensività in concreto della condotta, quando l'assoluta irrilevanza di essa sotto il profilo sia fattuale sia economico porti ad escludere, in fatto, ogni lesione dei beni giuridici

tutelati dalla norma incriminatrice.  
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.  
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2009.  
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009